



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
Ufficio di Presidenza

DECRETO n. 14/2020

Prot. 495 del 14 aprile 2020

Il Presidente

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il proprio decreto numero 10 del 6 marzo 2020 con il quale, in applicazione dell'allora vigente decreto legge 23 febbraio numero 6, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate dal 9 marzo fino al 31 marzo presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate misure che consentissero l'adozione di provvedimenti cautelari;

Visto il proprio decreto numero 11 del 20 marzo 2020 con il quale, in applicazione del decreto-legge numero 18/2020, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate sino al 30 aprile 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate ulteriori misure che consentissero l'adozione di provvedimenti cautelari;

Visto il proprio decreto n. 13 del 01 aprile 2020 con il quale si sono adottate ulteriori disposizioni per il periodo successivo al 30 aprile 2020, e in particolare per il mese di maggio, in modo tale da permettere la pronuncia di provvedimenti che riguardino, oltre alle istanze cautelari, anche decisioni di merito;

Visto il Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23 che all'art. 36 dispone che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all' 11 maggio 2020"*;

Ritenuto di dettare ulteriori disposizioni di adeguamento a tale ultima normativa;

DISPONE

Ciascun presidente di sezione potrà fissare o confermare le cause per il mese di Maggio 2020, tenendo conto - ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo numero 546/1992 - della sospensione di tutti i termini sino al 11 Maggio 2020, prevista dal sopra ricordato articolo 36 del decreto legge numero 23/2020.

A tal fine sarà necessario che TUTTE le parti coinvolte **con apposita istanza** accettino di rinunciare ai termini suddetti e accettino di rinunciare alla pubblica udienza tenuto conto che rimangono in vigore le modalità di svolgimento delle udienze fornite con il precedente decreto di questa Presidenza n. 13/2020.

Tale indicazione sarà fornita alle parti dalla segreteria della sezione, contestualmente all'avviso di trattazione: la mancata presentazione dell'istanza comporterà il rinvio della trattazione a data da destinarsi.

Le controversie quindi saranno trattate esclusivamente in camera di consiglio che dovrà tenersi mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte, entro il termine di 5 giorni liberi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo numero 546/1992;

Le parti potranno depositare esclusivamente note di replica a quelle depositate precedentemente entro due giorni liberi prima della data della camera di consiglio;

Le modalità di svolgimento della Camera di Consiglio saranno quelle regolamentate nei

precedenti decreti di questa Presidenza, perciò rimangono ferme le disposizioni riguardanti i provvedimenti cautelari e le modalità di deposito dei provvedimenti.

Si comunichi il presente decreto ai presidenti delle Sezioni e a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Tutti i segretari di sezione dovranno inoltre comunicare la pubblicazione del decreto alle parti processuali interessate alle udienze di Maggio 2020.

Qualora non dovessero intervenire novità normative o disposizioni del CPGT in materia, le modalità previste dal presente decreto saranno in vigore anche per il mese di giugno.

Bologna/Roma 14 aprile 2020

f.to Il presidente
Dott. Silvio Ignazio Silvestri